



**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO  
(Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)**

Via Martiri di via Fani, 18- 01015 Sutri (VT) -  
☎ 0761/600024 fax 0761/600024

[www.istitutocomprensivosutri.gov.it](http://www.istitutocomprensivosutri.gov.it), [vtic81100c@istruzione.it](mailto:vtic81100c@istruzione.it), PEC [vtic81100c@pec.istruzione.it](mailto:vtic81100c@pec.istruzione.it)

Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti  
Al personale ATA  
Al sito web dell'Istituto

**CIRCOLARE N.**

**OGGETTO: Riammissione in classe degli alunni assenti per malattia**

Si porta a conoscenza le SS. LL. di quanto normato dalla **Legge Regionale n. 12 del 13 agosto 2018** pubblicata nel Numero 86 del **Bollettino Ufficiale della Regione Lazio** in data 23/10/2018,

**"CAPO V  
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI  
Art. 68  
(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie  
in materia di tutela della salute in ambito scolastico)**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
  - a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
  - b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni."

**Pertanto non sarà più necessario né possibile richiedere la certificazione medica di avvenuta guarigione per la riammissione a scuola a seguito di assenza per malattia.**

La certificazione sarà tuttavia necessaria per documentare eventuali motivazioni di salute a giustificazione di assenze rientranti nei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti per il limite massimo di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico e la conseguente ammissione agli scrutini finali per la scuola secondaria di primo grado.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Maria Luigia Casieri**

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993